

N. 105/12

T R I B U N A L E D I B R I N D I S I

S e z i o n e P e n a l e

... della manifestazione di interesse espressa dall'imputato ... accedere alla "messa alla prova", istituto introdotto dalla L. 67/2014, in vigore dal 17.5.2014, e della conseguente richiesta di rinvio del procedimento per la formulazione del programma di trattamento;

... il P.M.;

... rilevato che l'art. 464 bis c.p.p., introdotto dalla L. 67/2014, prevede che la richiesta di "messa alla prova" può essere formulata "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento", termine questo che nel presente processo è stato superato;

... considerato che la L. 67/2014 non contiene specifiche norme di diritto intertemporale e che l'istituto in questione presenta profili evidentemente indicativi del suo carattere "sostanziale" e non solo meramente "processuale" (trattasi, infatti, di una causa di estinzione del reato);

... preso atto che l'accesso a tale istituto è astrattamente ammissibile per l'imputazione di cui all'art. 337 c.p.p., mentre in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione, il limite di pena stabilito dall'art. 168 bis comma 2° c.p. per l'accesso all'istituto (anni quattro di reclusione) risulta nella specie superato tenendo conto - in assenza di diversa specificazione nella legge - del criterio di determinazione della pena stabilito dall'art. 4 c.p.p.;

... considerato, tuttavia, che non vi sono ragioni ostative alla proposizione della richiesta di "messa alla prova" anche solo per alcuni reati nell'ipotesi di processo cumulativo;

... ritenuta la necessità di valutare l'eventualità di un'immediata applicazione dell'istituto della messa alla prova anche ai processi in corso, in virtù del principio della retroattività della legge più favorevole al reo contenuto nell'art. 2 comma 2° c.p. e 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 17.9.2009 (Scoppola c/ Italia);

... ritenuto, quindi, potersi accedere alla richiesta di rinvio avanzata dall'imputato;

... ritenuto doversi prescrivere al predetto, ove persista il proprio interesse al ricorso a tale procedimento di estinzione del reato, di presentare comunque entro l'udienza di rinvio la proposta di sottoposizione a programma di trattamento con le modalità ed i requisiti indicati dagli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p., così che la stessa possa essere eventualmente valutata dal Tribunale;

P. q. m.


rinvia all'udienza del 22.3.2014 con sospensione del termine di prescrizione dei reati fino a tale data;



riserva di valutare l'eventualità di un'immediata applicazione dell'istituto della messa alla prova, prescrivendo in ogni caso all'imputato, ove persista il proprio interesse a tale procedimento di estinzione del reato, di presentare comunque entro l'udienza di rinvio la proposta di ammissione al programma di trattamento secondo le modalità e con i requisiti indicati dagli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. gg. c.p.p.;

riserva, all'esito, di operare la separazione della posizione relativa all'imputazione sub capo B), con formazione di autonomo fascicolo processuale.

Brindisi 11.6.2014


Il Giudice